

## TRIBUNALE di TREVISO

Sezione seconda civile

N. 126/011-2

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Antonello Fabbro	Presidente
dott. Bruno Casciarri	Giudice rel.
dott. <i>Alberto Valle</i>	Giudice

ha pronunciato il seguente

## DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in data  
30/12/20121

DA

Avv. \_\_\_\_\_, con l'avv. \_\_\_\_\_

CONTRO

**FALLIMENTO****SRL** (curatore dott.ssa

; Giudice Delegato dott.ssa Caterina Passarelli)

In punto: opposizione allo stato passivo

Il Tribunale,

letti gli atti di causa,

vista la documentazione allegata dalle parti,

premessi che:

- l'avv. \_\_\_\_\_, è stato ammesso al passivo per prestazioni professionali rese nei confronti della fallita per E. 66.773,14 in privilegio ex art. 2751 bis nr. 2 cc. per onorari, per E. 6.223,32 in chirografo per spese documentate, per E. 17.731,06 in chirografo per iva ad emissione della fattura;
- con l'atto di opposizione contesta in primo luogo il mancato

riconoscimento del privilegio ex art. 2758 cc. per il credito di rivalsa iva, evidenziando che la prestazione professionale si riferiva a marchi e che la norma non pone esclusioni di sorta; contesta in secondo luogo il mancato riconoscimento dei maggiori interessi di mora ex art. 5 D.lvo 231\02 e delle spese del DI nr. 28877/2010 del Tribunale di Milano, notificato in data 21-9-2010 e con attestazione di definitività rilasciata in data 29\11\2011;

#### MOTIVAZIONE

- I) il primo motivo di opposizione merita accoglimento atteso che la norma di cui all'art. 2758 II comma cc. nel riconoscere il c.d. privilegio di rivalsa iva sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio non distingue la natura del bene (materiale o immateriale), in coerenza con la ratio della norma che collega il privilegio a un bene passibile di esecuzione (nel caso di specie il marchio);
- II) il secondo motivo è infondato:
- per la giurisprudenza di legittimità il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cpc e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo ai sensi della citata norma prima della sentenza dichiarativa di fallimento (Cass. 6198/2009, nello stesso senso v. Cass. 6085/2004);
  - occorre, infatti, distinguere tra la formazione del giudicato sostanziale (esterno), che si determina in forza dell'apposizione del visto di esecutività ex art. 647 cpc, previo controllo da parte del giudice competente in ordine alla regolarità della notifica, all'effettiva conoscenza del decreto in capo al destinatario e allo scadere dei termini per la proposizione dell' opposizione tempestiva, da un lato, e la mera preclusione processuale (o giudicato formale, o interno), che si forma in forza della mancata opposizione

entro un determinato termine dalla notifica regolare, dall'altro. Solo la prima fattispecie spiega effetti extraprocessuali e rende quindi opponibile il decreto alla procedura fallimentare, sempre che si realizzi compiutamente prima del fallimento, maturando altrimenti la preclusione di cui all'art. 45 l.f.;

- tale orientamento è stato di recente confermato dalla Suprema Corte con la sentenza nr. 13-2-2012 nr. 2032 est. Bernabai;
- il decreto ex art. 647 cpc è un atto tipico del giudice, non surrogabile da certificazioni o attestazioni di cancelleria;
- la mancanza dei requisiti per l'opponibilità del credito alla massa dei creditori è rilevabile d'ufficio ( cfr. Cass. Sez. VI nr. 24414\2009 in materia di data certa);

Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un mezzo, con condanna del Fallimento al pagamento a favore dell'avv. della somma di E. 800,00 oltre cpa e iva

P.Q.M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni altra domanda reietta e disattesa:

- I) accoglie in primo motivo di opposizione e ammette il credito per iva per E. 17.731,06 in privilegio ex art. 2758 cc., disponendo la conseguente variazione dello stato passivo;
- II) rigetta gli altri motivi di opposizione;
- III) condanna il Fallimento opposto a rifondere all'avv. la quota di un mezzo delle spese di lite, quota che liquida in complessivi E. 800,00 oltre cpa e iva, con compensazione della restante quota.

Deciso in Treviso nella camera di consiglio del

Il Presidente

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
MARIO BASTOLLA

3

10/1/2012 Presidente  
Il Giudice est

depositato in cancelleria

11.4.2012  
Il Cancelliere